



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Alle Aziende Associate

20 novembre 2025

Info/172.25/RENTRI/Pubblicazione nuove FAQ – Nuove funzionalità della piattaforma

RENTRI – PUBBLICAZIONE FAQ SU FIR DIGITALE
E NUOVE FUNZIONALITÀ PIATTAFORMA

Sul sito www.rentri.gov.it sono state pubblicate una serie di nuove [FAQ](#) inerenti diversi aspetti operativi relativi alla **gestione del FIR digitale** e agli **obblighi di trasmissione e conservazione dei dati**.

Invitiamo gli operatori interessati a prenderne visione data l'importanza dei chiarimenti forniti ai fini dell'operatività del sistema.

Di seguito l'elenco linkabile delle FAQ con breve sintesi dei relativi contenuti:

- **CONSERVAZIONE A NORMA**

Procedimento regolato nelle sue modalità operative da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) secondo il quale le imprese devono assicurare che i formulari e i registri tenuti in modalità digitale siano avviati alla conservazione a norma secondo le regole tecniche AgID, così da garantirne accessibilità, integrità, autenticità e reperibilità nel tempo.

- **FIR CARTACEO O DIGITALE (XFIR): MODALITÀ DI ADEMPIMENTO**

Dopo il 13 febbraio 2026 l'intera filiera sarà tenuta a gestire il FIR sulla base delle modalità utilizzate dal produttore/ detentore. Pertanto se il produttore emette il FIR in formato digitale (perché obbligato o su base volontaria), trasportatore e destinatario dovranno gestirlo digitalmente; se lo emette in formato cartaceo, la movimentazione dovrà rimanere integralmente cartacea per l'intra filiera.

- **QUALI DATI VANNO TRASMESSI AL RENTRI**

I produttori/detentori e i trasportatori trasmettono al RENTRI i dati contenuti nella **copia completa del FIR**, compilata e sottoscritta dal destinatario. Se, entro i termini previsti per la trasmissione, **non dispongono della copia completa**:

- trasmettono **i dati disponibili** in loro possesso
- effettuano una **seconda trasmissione** al RENTRI non appena ricevono la copia completa del FIR

In caso di annullamento del FIR digitale (che può avvenire solo prima dell'avvio del trasporto da parte del soggetto che lo ha emesso), i dati del FIR non devono essere trasmessi.

- **INTERMEDIARI E CONSORZI: RUOLO NEL FIR DIGITALE**

L'intermediario o commerciante senza detenzione del rifiuto, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti non rientrano tra i soggetti per i quali è prevista la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi al sistema informatico RENTRi ai sensi dell'art.15 comma 3 del DM 59/2023). Tuttavia, i loro **dati identificativi** devono essere riportati nel FIR. Questi soggetti possono **scaricare la copia completa** del FIR digitale tramite:

- **Interoperabilità** tra il proprio sistema gestionale e il RENTRi
- **servizi di supporto** RENTRi messi a disposizione dal RENTRi.
- **TRASMISSIONE DEI DATI DEL FIR DIGITALE (XFIR) AL RENTRi**

Produttori, trasportatori e destinatari iscritti al RENTRi devono inviare i dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi attraverso sistemi interoperabili o servizi di supporto nel rispetto delle diverse tempistiche previste per l'annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico da parte di ciascun soggetto. La trasmissione è sempre obbligatoria per il destinatario, sia in caso di accettazione che di respingimento. Nel caso di trasporto dei propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati procede il produttore iniziale.

- **TEMPISTICHE MASSIME PER SCARICARE LA COPIA COMPLETA DEL FIR CARTACEO E DIGITALE PRESENTE NEL RENTRi**

La FAQ chiarisce gli aspetti relativi alla **restituzione** e allo **scarico delle copie del FIR sia cartaceo che digitale** chiarendo che:

- **FIR DIGITALE (xFIR)**

Tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione, entro 90 giorni dalla data di restituzione del FIR da parte del destinatario, scaricano la copia completa tramite interoperabilità o servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRi.

- **FIR CARTACEO**

Il trasportatore trasmette al produttore/ detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario nelle modalità previste dall'art. 6 comma 5 del DM 59/2023 tra cui figurano i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRi. In questo caso gli operatori, entro 90 giorni, scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRi anche da area pubblica senza essere iscritto o registrato.

- **RESTITUZIONE COPIA COMPLETA DEL FIR DIGITALE (XFIR)**

Il destinatario ha l'obbligo di restituire tramite RENTRi, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti intervenuti, adempimento necessario ai fini dell'esclusione della responsabilità del produttore ai sensi dell'art. 188, comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 152/2006. La trasmissione è sempre obbligatoria sia per rifiuti **pericolosi e non pericolosi, sia in caso di respingimento** (parziale o totale) del rifiuto.

- **GESTIONE DEL FIR DIGITALE (XFIR) DA PARTE DEGLI OPERATORI COINVOLTI NELLA MOVIMENTAZIONE**

La FAQ fornisce indicazioni sulla **gestione del FIR digitale** lungo l'intero ciclo della movimentazione del rifiuto nella filiera, indicando chi fa che cosa nelle fasi “prima dell'avvio del trasporto”, “al momento dell'avvio del trasporto”, “dopo l'avvio del trasporto”, “durante il trasporto” e “conclusione del trasporto”.

- **STAMPA CARTACEA DEL FIR DIGITALE (XFIR)**

La FAQ chiarisce, tra l'altro, che la stampa del FIR digitale, utilizzata esclusivamente per agevolare i controlli su strada, non necessita di firme autografe né del produttore/detentore, né da parte del trasportatore e non deve essere conservata, poiché la conservazione a norma riguarda solo i documenti digitali.

- **SOTTOSCRIZIONE DEL FIR DIGITALE (XFIR)**

Il FIR Digitale (xFIR) deve essere sottoscritto con firma digitale da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti. La FAQ al riguardo chiarisce quali sono i certificati di firma ammessi.

Cogliamo l'occasione per segnalare che nella sezione “[News e Eventi](#)” del sito RENTRi è stata data notizia del rilascio di alcune nuove funzionalità della piattaforma, riguardanti in particolare:

- Rilascio in ambiente DEMO, dal 07 novembre 2025, che introduce nuove funzionalità relative al FIR digitale e riguarda le seguenti aree:
- ***Area servizi per l'interoperabilità-FIR digitale***
 1. aggiunta validazioni endpoint di rollback dell'ultima firma;
 2. revisione/integrazione validazioni xFIR su valida/upload (in AVI)/caricamento copia/trasmissione dati;
 3. aggiunta endpoint con la descrizione dell'enumerativo StatoFormulario;
 4. aggiunta [endpoint](#) di log firma remota a livello di credenziali;
 5. aggiunta [endpoint](#) di log firma remota a livello di certificato.
- ***Area Operatori-FIR digitale***
 1. funzionalità web per la consultazione del log firma remota a livello di credenziali;
 2. funzionalità web per la consultazione del log firma remota a livello di certificato;
 3. bugfix e miglioramenti vari.
- Rilascio riguardante l'area Operatori, dall'11 novembre 2025, che riguarda miglioramenti alle funzionalità di pagamento e bugfix.

Si rimanda alle successive comunicazioni in materia

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.it www.amisrifiuti.it